

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13 DEL 9 NOVEMBRE 2016

LA “ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE”

Nell’ambito del DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, sono previste alcune novità in materia di riscossione; in particolare l’art. 6 del citato Decreto ha introdotto la **definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo**, che consente al soggetto interessato l’estinzione del debito, **evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse**.

Va comunque evidenziato che, in sede di conversione in legge del citato Decreto, potrebbero essere apportate alcune modifiche alle disposizioni di seguito esaminate. Sarà premura dello studio inviare apposita comunicazione di aggiornamento in caso si verifichino variazioni sostanziali in fase di conversione.

❖ RUOLI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Possono essere oggetto della definizione agevolata le **somme iscritte nei ruoli** affidati agli Agenti della riscossione **dal 2000 al 2015** e riguardanti:

Imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA...)
Contributi previdenziali
Contributi INAIL
Ruoli in contenzioso
Entrate locali (IMU, TASI) qualora l’ente impositore si sia avvalso di Equitalia per la riscossione

❖ COME ADERIRE

Ai fini della definizione agevolata il contribuente deve manifestare la volontà di adesione all’Agente della riscossione presentando, **entro il 23.1.2017**, l’**apposito modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”**, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

La dichiarazione va presentata:

- **direttamente allo sportello** dell’Agente della riscossione;

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- **tramite e-mail ordinaria o PEC** utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione. In tal caso, dovrà essere allegata la copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

Come evidenziato nelle note al modello di definizione, "eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili" sul sito Internet di Equitalia.

❖ PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Entro il 24.4.2017 l'Agente della riscossione **comunica al soggetto interessato** sia l'ammontare complessivo delle somme dovute che l'importo e la scadenza delle singole rate **inviando i bollettini di pagamento**.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento in unica soluzione oppure dilazionato su 4 rate dell'ammontare comunicato dall'agente di riscossione e comprende:

- gli importi affidati all'Agente della riscossione a titolo di **capitale ed interessi**;
- gli importi a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio** e di **rimborso delle spese** per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Non sono dovute le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora ex art. 30, DPR n.602/73, nonché le sanzioni e somme aggiuntive che gravano sui crediti previdenziali ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99.

Nel caso di pagamento rateale gli importi sono dovuti come segue:

<i>I rata</i>	<i>1/3 delle somme dovute</i>	<i>Di cui la terza entro il 15/12/2017 – a discrezione di Equitalia</i>
<i>II rata</i>	<i>1/3 delle somme dovute</i>	
<i>III rata</i>	<i>1/6 delle somme dovute</i>	
<i>IV rata</i>	<i>1/6 delle somme dovute</i>	<i>Entro il 15/03/2018</i>

Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

❖ COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione utilizzando una delle seguenti modalità:

- **domiciliazione sul c/c bancario**. In tal caso il soggetto interessato dovrà barrare l'apposita casella nel modello di adesione alla definizione agevolata;
- **bollettino precompilato**, allegato dall'Agente della riscossione alla comunicazione delle somme dovute, inviata al contribuente entro il 24.4.2017, nel caso in cui il soggetto interessato non si sia avvalso della possibilità di pagamento mediante c/c bancario;
- presso gli **sportelli dell'Agente della riscossione**.

Non è ammesso il pagamento con compensazione dei crediti vantati per appalti e forniture alla pubblica amministrazione

❖ SOGGETTI CHE HANNO IN CORSO PAGAMENTI

La definizione agevolata è consentita anche a coloro che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo, anche a seguito di un provvedimento di dilazione dell'Agente della riscossione, a condizione che, rispetto al piano rateale in essere, siano stati **effettuati tutti i versamenti scadenti nel periodo 1.10 – 31.12.2016**.

Qualora si intenda richiedere la definizione agevolata in tale ipotesi, il calcolo delle **somme da versare è determinato tenendo conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi inclusi nei carichi, nonché di aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Non possono essere rimborsate le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi, interessi di dilazione, interessi di mora nonché di sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99.

Il pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la **revoca automatica della dilazione in essere**, in precedenza accordata dall'Agente della riscossione.

❖ DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Si decade dalla definizione agevolata nei seguenti casi:

- mancato versamento;
- versamento insufficiente;
- versamento tardivo;

dell'unica rata o di una delle rate in caso di pagamento dilazionato.

In caso di decadenza, i versamenti effettuati vengono considerati come importi in acconto della somma iscritta a ruolo, non determinano l'estinzione del debito e il pagamento dell'importo residuo non può essere rateizzato.